ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 16 febbraio 2024

Circolare n. 04/2024

DETASSAZIONE RIMPATRIATI 2024.

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO: l'art. 5 del D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023 prevede, nell'ambito dell'attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, a decorrere dal 2024 nuovi incentivi per il rientro dei cervelli e, in particolar modo, per i lavoratori impatriati.
A far data dal 1° gennaio 2024, viene disposta l'abrogazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, in materia di incentivi fiscali per i vecchi impatriati, e dell'art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. n. 34/2019, riguardante la proroga di tali incentivi fiscali.

IL BENEFICIO E I SOGGETTI INTERESSATI: la nuova disposizione è applicabile ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2024. Beneficiano degli incentivi fiscali solo i soggetti che percepiscano redditi da lavoro dipendente, redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente e redditi da lavoro autonomo, restando, invece, esclusi dal beneficio i percettori di redditi d'impresa precedentemente agevolati.

MISURA DEL BENEFICIO: il beneficio consiste (nell'abbattimento dell'imponibile fiscale nella misura del 50 %) nella determinazione del reddito da tassare nella misura del 50%, nel limite massimo di 600.000 euro annui. Oltre tale somma non sarà più applicata l'esenzione del 50%. Detto limite si riferisce a ciascun anno, quindi non con riferimento all'intero quinquennio di periodo agevolato.
La percentuale di non imponibilità dei redditi diventa del 60% nei seguenti casi:

- trasferimento in Italia del lavoratore impatriato con un figlio minore che risieda nel periodo oggetto di agevolazione in Italia;
- nascita di un figlio del lavoratore impatriato, ovvero adozione da parte del lavoratore impatriato di un soggetto minorenne (che permanga in Italia) durante il periodo di fruizione del regime: in questo caso il lavoratore fruisce del maggior beneficio fiscale a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il residuo periodo agevolabile.

CONDIZIONI: per accedere ai nuovi incentivi per gli impatriati, il lavoratore deve rispettare i seguenti requisiti:

- impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio italiano per almeno 5 anni;
- svolgere attività lavorativa nel territorio Italiano in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si instaura

HARVARD S.R.L. - 40123 Bologna - Viale Carlo Pepoli, 82/A – Tel.: 051 6140300 – 6140486 – Fax 051 6140454
www.harvardpaghe.com - info@harvardpaghe.com - Capitale Sociale € 50.000 i.v.- R.E.A.Bo N. 288755 -Reg .Imp. Bo- Cod. Fisc. - P. IVA 03416770372

con soggetto diverso dal datore di lavoro estero presso il quale risultava impiegato prima del rientro (salve le eccezioni che di seguito si elencheranno).

- non essere stato fiscalmente residente in Italia nei 3 anni precedenti il predetto trasferimento;
- svolgere l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano;
- appartenere alla categoria di lavoratori con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Alcuni requisiti aggiuntivi, inoltre, in termini di permanenza all'estero prima del rientro in Italia, vengono previsti per i contribuenti che proseguono la propria attività lavorativa alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, o di un datore appartenente al medesimo gruppo di imprese.
In questo caso, infatti, viene previsto che la permanenza all'estero debba essere di almeno:

- 6 anni: se il contribuente non ha lavorato in Italia a favore dello stesso datore di lavoro oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- 7 anni: se l'interessato, prima del suo trasferimento all'estero, ha lavorato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro oppure di altro datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo.

Qualora la residenza fiscale italiana non sia mantenuta per almeno 4 anni consecutivi a seguito del rientro in Italia, il lavoratore decade dai benefici e l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle imposte nel frattempo risparmiate e dei relativi interessi, senza applicazione delle sanzioni.

Rispetto alla versione dei benefici in vigore applicabile a chi ha trasferito la residenza in Italia fino al 31.12.2023 risulta allungato sia il periodo in cui bisogna risultare residenti all'estero (prima fissato a 2 anni) sia quello di permanenza al rientro in Italia (elevato da 2 a 4 anni). Risulta anche ridotta la categoria dei lavoratori cui si rivolge il nuovo incentivo fiscale, atteso che in precedenza i lavoratori destinatari della misura potevano beneficiarne a prescindere dalla tipologia di attività svolta, mentre adesso è previsto che vi possano accedere solamente i lavoratori con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Per i contribuenti che non sono risultati iscritti all'AIRE per il periodo trascorso all'estero, viene confermata la possibilità di dimostrare la residenza fiscale estera sulla base della Convenzione contro le doppie imposizioni con il Paese estero.

DURATA: il beneficio fiscale dura per 5 anni d'imposta. A differenza delle precedenti agevolazioni fiscali, non si fa più riferimento alla proroga della loro applicazione per ulteriori 5 anni in caso di acquisto di un immobile di tipo residenziale oppure in presenza di prole minorenne o fiscalmente a carico al rientro in Italia. Per il contribuente che trasferisce la residenza anagrafica in Italia nell'anno 2024 il beneficio fiscale si applica per ulteriori 3 periodi di imposta, prevedendo una riduzione dell'imponibilità dei redditi nella misura del 50 % a condizione che questi sia divenuto proprietario, entro il 31 dicembre 2023 e, in ogni caso, nei 12 mesi precedenti il trasferimento, di un'immobile adibito ad abitazione principale in Italia.

La Società resta a disposizione dei Sigg. Clienti per qualsiasi approfondimento o chiarimento in ordine alle materie oggetto della presente circolare.

HARVARD S.r.l.

HARVARD S.R.L. - 40123 Bologna - Viale Carlo Pepoli, 82/A – Tel.: 051 6140300 – 6140486 – Fax 051 6140454
www.harvardpaghe.com - info@harvardpaghe.com - Capitale Sociale € 50.000 i.v.- R.E.A.Bo N. 288755 -Reg .Imp. Bo- Cod. Fisc. - P. IVA 03416770372